



COMUNE DI BUSSETO

PROVINCIA DI PARMA



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

IMPOSTA UNICA COMUNALE

I.U.C.

Approvato con Deliberazione Consiliare n. __ del __/__/__

INDICE

- CAPITOLO 1

Disciplina generale
(Imposta Unica Comunale)

“IUC”

- CAPITOLO 2

Regolamento componente
(Tributo sui servizi indivisibili)

“TASI”

- CAPITOLO 3

Regolamento componente
(Imposta Municipale propria)

“IMU”

- CAPITOLO 4

Regolamento componente

“TARI”

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

CAPITOLO 1

Disciplina generale I.U.C. (Imposta Unica Comunale)

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 PRESUPPOSTO

- ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

- ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di BUSSETO, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2
PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ARTICOLO 3
SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di BUSSETO per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ARTICOLO 4
COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (**IMU**), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e smi;
 - la componente servizi, articolata a sua volta:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147 e smi, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella tassa sui rifiuti (**TARI**), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147 e smi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

CAPITOLO 2

Regolamento componente TASI

(Tributo sui servizi indivisibili)

ART. 1	OGGETTO
ART. 2	SOGGETTO ATTIVO
ART. 3	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
ART. 4	SOGGETTI PASSIVI
ART. 5	BASE IMPONIBILE
ART. 6	ALIQUOTE
ART. 7	DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
ART. 8	RIDUZIONI
ART. 9	DICHIARAZIONE
ART. 10	VERSAMENTI
ART. 11	ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
ART. 12	RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 13	RIMBORSI
ART. 14	DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

ARTICOLO 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista all'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ARTICOLO 2 SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ARTICOLO 3 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

ARTICOLO 4 SOGGETTI PASSIVI

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria

ARTICOLO 5 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 5 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

ARTICOLO 6 ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ARTICOLO 7 DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

ARTICOLO 8 RIDUZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 6, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) s.m.i., nei seguenti casi:
 - a. abitazioni con unico occupante;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e. fabbricati rurali ad uso abitativo;
2. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo delle eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 1

ARTICOLO 9 DICHIARAZIONE

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

ARTICOLO 10 VERSAMENTI

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

ARTICOLO 11 ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune.
2. Sulle somme dovute e non pagate a titolo di TASI a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Le attività di accertamento e liquidazione della TASI svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dovuto e non versato sia superiore a € 5,00.
4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività

ARTICOLO 12
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

ARTICOLO 13
RIMBORSI

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 11, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 10 comma 4.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di TASI.

ARTICOLO 14
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

CAPITOLO 3

Regolamento componente I.M.U. (Imposta Municipale Propria)

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

ART. 3 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

ART. 4 RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO

ART. 5 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

ART. 6 VERSAMENTI

ART. 7 ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

ART. 8 RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 9 RIMBORSI

ART.10 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

ARTICOLO 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e smi, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014.

ARTICOLO 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ARTICOLO 3 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, tenuto conto inoltre dal regolamento generale delle entrate tributarie comunali, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e/o da autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 rispettando il termine della dichiarazione, o in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

ARTICOLO 4 RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 - b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:
 - da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;

- da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
2. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. Strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b. Strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - c. Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino

ARTICOLO 5

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504;
2. La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera che può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
3. in presenza di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area fabbricabile, l'approvazione dei valori non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

ARTICOLO 6

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno
3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche tenuto conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
7. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
8. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ARTICOLO 7 ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore a € 12,00, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.
4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività

ARTICOLO 8 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

ARTICOLO 9 RIMBORSI

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 7, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 6 comma 7.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

ARTICOLO 10
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

CAPITOLO 4

Regolamento componente TARI

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

Art. 4 - Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 6 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

Art. 7 - Superficie degli immobili

Art. 8 - Esclusioni dal tributo

Art. 9 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico e ONLUS

TITOLO III – TARIFFE DEL TRIBUTO

Art. 10 - Costo di gestione

Art. 11 - Determinazione della tariffa

Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo

Art. 13 - Categorie di utenza

Art. 14 - Scuole statali

Art. 15 - Tributo giornaliero

Art. 16 - Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 17 - Riduzioni del tributo

Art. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche

Art. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 20 - Determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

Art. 21 - Agevolazioni

Art. 22 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 23 - Dichiarazione

Art. 24 - Attività di controllo e sanzioni

Art. 25 - Dilazione del pagamento del tributo ordinario

Art. 26 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 27 - Riscossione

Art. 28 - Rimborsi e compensazione

Art. 29 - Riscossione coattiva

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 - Clausola di adeguamento

Art. 31 - Disposizioni transitorie

Art. 32 - Entrata in vigore e abrogazioni

ALLEGATO A - Categorie di utenza

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il tributo denominato TARI che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle componenti dell'Imposta unica comunale (IUC), e stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, approvato con delibera dell'Autorità d'Ambito (Ato) di PARMA n. 11 del 29 novembre 2010 e s.m.i., nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nel Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili richiamato al comma precedente.

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Per l'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani per qualità e quantità, si rimanda, recependole integralmente, alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili richiamato all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 4 - Soggetto attivo

Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo stesso. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative ;
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 17, comma 2.

Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 23 o i componenti del nucleo familiare; nel caso di non residenti il conduttore occupante. In mancanza, il possessore dell'immobile.
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci; in mancanza, il possessore dell'immobile.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 7 – Superficie degli immobili

1. Fino alla completa attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1 comma 647 della Legge 27/12/2013 n. 147 che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestable.
2. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;
3. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
4. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1 comma 647 della Legge 27/12/2013 n. 147, per l'applicazione della TARI, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 23, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 8 – Esclusioni dal tributo

1. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni, quali i balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- c) le aree adibite a verde.

2. Non sono, inoltre, soggetti al tributo, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, compattatori di materiali recuperabili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- c) le superfici di impianti sportivi, per le parti di fatto utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) edifici in cui è esercitato il culto, nella parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- e) le unità immobiliari sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi a rete (gas, acqua, consumo massimo di energia elettrica pari a 15Kw/annui);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- g) le aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- i) con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti e gli esercizi di lavaggio automezzi le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree di parcheggio calcolate in misura doppia rispetto a quelle stabilmente delimitate, le aree scoperte adibite a verde.

l) locali di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

3. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli quali parcheggi dipendenti e clienti, aree pubbliche adibite a parcheggio o sosta regolamentata anche a pagamento.
4. Non sono in particolare soggette a tariffa le superfici adibite a stalle per bestiame, le superfici adibite a ricovero attrezzi, fienili, locali utilizzati esclusivamente e permanentemente per l'attività agricola.
5. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione, originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.
7. Per la determinazione della superficie assoggettabile al tributo ex art. 649 della legge 147/2013 in materia di produzione di rifiuti speciali si rimanda al successivo art. 20.

Art. 9 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico e ONLUS

1. Sono esonerate dal pagamento della tariffa rifiuti, relativamente ai locali e alle aree destinati allo svolgimento dell'attività del proprio settore, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS).
2. La richiesta di esonero deve pervenire all'Ufficio Tributi del Comune o al Gestore del servizio entro il 30 novembre dell'anno precedente corredata da autocertificazione del rappresentante legale dell'organizzazione, il quale deve attestare l'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS ed il settore di appartenenza; il legale rappresentante deve altresì certificare che l'organizzazione, nello svolgimento della propria attività, si avvale di prestazioni rese da personale volontario al quale non viene riconosciuto corrispettivo alcuno.
3. La richiesta di esonero non deve essere ripresentata se non cambiano le condizioni ma deve essere comunque comunicata l'eventuale cessazione delle stesse.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10 - Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani di norma entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, compatibilmente con i necessari atti di approvazione di ATERSIR del tariffario annuale del servizio e approvati successivamente dall'autorità competente, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio rifiuti, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
5. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti o a terzi all'uopo incaricati.

Art. 11 - Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se

la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed alla tabella allegata (all. A) al presente regolamento.
6. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 158/99, a favore delle utenze domestiche.
7. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.
8. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti differenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta sia territoriale che svolto presso i Centri Di Raccolta Differenziata (CDRD). La quota puntuale o la agevolazione premiante eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti differenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13 – Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.

Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) **domestiche residenti**: sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, strutture assistenziali similari. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata, oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 24.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

b) **domestiche non residenti**: sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti, verrà attribuito un numero presunto di 2 occupanti per alloggio, fatto salvo il conguaglio in base alla denuncia di variazione presentata ed alle verifiche di ufficio.

c) Le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, sono considerate alla stregua delle case a disposizione (secondo case) anche ai fini dell'applicazione delle riduzioni.

Utenze non domestiche: Le categorie di contribuenza sono individuate nella tabella di cui all'allegato A del presente regolamento.

a) L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal l'allegato A, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività e a quanto risulti dall'iscrizione della CCIAA (visura camerale), nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività e da pubblici registri. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

b) Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.

c) La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

- d) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- e) Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso le aree scoperte produttive o comunque connesse all'esercizio dell'attività e funzionalmente collegate all'immobile principale.

Art. 14 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti –TARI.

Art. 15 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50% . La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
6. L'obbligo della denuncia per l'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa o comunque, altro corrispettivo da effettuare contestualmente all'eventuale tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Art. 16 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 17 - Riduzioni del tributo

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta o contenitori stradali messi a disposizione dal Gestore del servizio, la tariffa è applicata, nelle zone dove non è effettuata la raccolta nella misura del 40 % se la distanza dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, eccede i 500 ml.
2. Le suddette distanze dal più vicino punto di raccolta vengono calcolate dal confine di proprietà.
3. Sono esclusi ai fini del calcolo delle distanze le strade private e comunque i percorsi non su suolo pubblico.
4. Le riduzioni di cui sopra non si applicano nelle zone dove è stata attivata la raccolta domiciliare porta a porta.
5. Le riduzioni tariffarie si applicano a decorrere dalla data di richiesta previa verifica della sussistenza del diritto a tale riduzione.
6. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

Art. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche

4. Alle utenze domestiche non stabilmente attive si applica una riduzione della tariffa del 30 %. A tal fine per “utenze non stabilmente attive” si intendono le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all'anno.

Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero di occupanti che viene fissato nella misura prevista all'art. 13 del presente regolamento per:

- abitazioni tenute a disposizione da residenti;
- abitazioni tenute a disposizione da non residenti;
- alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero.

5. La riduzione di cui al comma precedente si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

6. La tariffa è ridotta del 30 % per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo principale ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva.

7. La tariffa è ridotta del 50 % per i fabbricati di attività non domestica, ove a causa di cessata o non ancora iniziata attività, non si svolga l'attività stessa. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione della Camera di Commercio attestante l'inizio o la fine dell'attività. La riduzione potrà essere riconosciuta per un massimo di mesi 3 nel caso di inizio attività. La riduzione potrà essere riconosciuta anche in presenza di servizi a rete attivi (acqua, elettricità, gas) relativi alla stessa utenza.

5. Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni della tariffa di riferimento:

-agriturismo con alloggi e ristorazione riduzione 10 % categoria “Alberghi con ristorante”

-agriturismo con alloggi senza ristorazione riduzione 10 % categoria “Alberghi senza

ristorante”

-agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione riduzione 10 % categoria “Ristoranti”

6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

Art. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa della classe di attività corrispondente si applica in misura ridotta del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al presente articolo si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

Art. 20 – Determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Per le utenze non domestiche, in applicazione dell'art. 649 della L. 147/2013, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine saranno applicate alle singole utenze le riduzioni di superficie in essere che già tengono conto della produzione dei rifiuti speciali. In particolare in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, essa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, anche dipendente dalla presenza di persone fisiche, o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie stessa è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

ATTIVITA'	Superficie Imponibile applicata
Lavanderie a secco, tintorie non industriali:	75%
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	55%
Elettrauto	65%
Caseifici e cantine sociali	30%
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie	55%
Galvanotecnici, ceramiche e smalterie	55%
Officine di carpenteria metallica	55%+
Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	75%
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	75%
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	75%
Ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	65%
Commercio di carni e prodotti a base di carne	75%
Magazzinaggio di materiali edili, inerti (quali ghiaia, ecc.), legnami e prefabbricati	55%

Per il calcolo della superficie verranno utilizzati i dati presentati del contribuente negli anni precedenti, salvo quanto stabilito dall'art. 23 in merito alle variazioni intervenute.

Il Comune o il gestore potranno comunque richiedere, in qualsiasi momento, al contribuente adeguata documentazione che dimostri l'avvenuto avvio al trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. Potranno inoltre in ogni momento procedere alla verifica delle superfici assoggettabili a tributo.

2) Per i distributori di carburanti la tariffa è calcolata forfetariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- 40 % sulla superficie rimanente, calcolata al netto delle esclusioni di cui all'art. 8 del presente regolamento, da riferirsi all'accesso – uscita dei veicoli, dall'area di servizio e di lavaggio automezzi.

- Sono commisurate separatamente i locali e le aree diversi da quelli relativi all'esercizio della distribuzione di carburanti e gli esercizi di lavaggio automezzi, da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata.

3) Per eventuali attività artigianali o industriali con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

4) Per le nuove utenze o in caso di variazione, al fine di poter fruire della riduzione di superficie prevista nei commi precedenti, l'interessato dovrà produrre la documentazione indicata all'art. 23 del presente regolamento.

5) L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni.

Art. 21 – Agevolazioni

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel piano economico finanziario che genera le tariffe da applicare alle varie utenze. A questo scopo nel piano finanziario si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi che alcune tipologie di rifiuti recuperabili ricevono dal sistema CONAI, così come dei proventi della vendita dei materiali recuperabili.

2. Agevolazioni per il compostaggio domestico:

a) agli utenti domestici che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili è applicata una riduzione del 30 % della quota variabile della tariffa. A tal fine, gli utenti devono presentare entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno precedente un'apposita istanza al Comune di Busseto nella quale attestino:

- che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento,
- di accettare l'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del Comune al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.

La riduzione verrà applicata dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

- b) per godere della riduzione di cui alla precedente lettera a), l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile agli utenti che ne fanno specifica richiesta.
- c) In caso di insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, sarà recuperata la tassa indebitamente beneficiata con le modalità previste dall'art. 25.
- e) L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va però comunicata l'eventuale cessazione delle stesse.
3. Annualmente saranno definite, contestualmente alla deliberazione sulla tariffe, le modalità di applicazione di eventuali riduzioni sulla quota variabile della tariffa destinate all'utenza che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti dotati di sistemi informatizzati di registrazione dei conferimenti.
4. Le agevolazioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata possono essere applicate mediante sconti di zona che saranno modulati di anno in anno contestualmente alla deliberazione sulle tariffe.
5. Le agevolazioni di cui al comma precedente potranno essere diversamente declinate secondo il metodo della misurazione e della tariffa puntuale. Tale sistema prevede che la tariffa sia in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale, eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti di anno in anno contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.
6. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati, da provvedimenti di legge, da Regolamenti di gestione rifiuti a valenza territoriale di competenza di ATO o, in loro assenza, dal regolamento comunale, che dimostri, mediante attestazione di altro soggetto che effettua l'attività di gestione dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione del tributo.

La determinazione della riduzione spettante è effettuata a consuntivo e comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti del tributo.

La riduzione del tributo è proporzionato alla quantità di rifiuti urbani o speciali assimilati che il soggetto dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:

- A. rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi terziari) avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente denominato Max valore assoluto totale (Kg./anno/mq.) della classe corrispondente riportato all'Allegato 5 del Regolamento ATO recante i limiti quantitativi per l'assimilabilità, dei rifiuti speciali non pericolosi, a rifiuti urbani; la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5;
- B. La tariffa calcolata secondo il D.P.R. 158/1999 per le utenze NON domestiche che non usufruiscono della riduzione di cui al precedente art. 20, comma 1, non potrà essere superiore al 60 % della quota variabile della tariffa calcolata secondo il D.P.R. 158/1999.

La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al recupero di rifiuti assimilati, dovrà essere presentata con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al Comune o al Gestore del servizio. Le domande presentate oltre tale termine non saranno accettate. Il Comune in collaborazione con il Gestore si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.

Art. 22 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 50 % del tributo dovuto.
2. La riduzione di cui al comma 6 dell'art. 21 (avvio a recupero di rifiuti assimilati agli urbani da parte di utenze non domestiche) non è cumulabile con le riduzioni di superficie previste dall'art. 20 del presente regolamento.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 23 - Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 6 devono dichiarare su modello predisposto dal Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata entro il termine di 60 (sessanta) giorni alla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo.
3. All'atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione. In caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale; nel caso di invio tramite fax, si considera presentata nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

5. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
6. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.
7. 6. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
9. Le dichiarazioni già presentate e/o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
10. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
11. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
12. Per le variazioni intervenute a decorrere dal 01/01/2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento

Art. 24 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

In caso di affidamento in concessione della gestione del tributo, il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo secondo quanto previsto all'art. 7 precedente, può considerarsi quella calpestable oppure quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di mancato versamento, anche parziale, di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il funzionario responsabile provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
6. In caso di omesso o parziale versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471;
7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
10. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
11. Sulle somme dovute a titolo di tributo, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi pari al tasso legale d'interesse maggiorato di 3 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
12. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 12,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento;
13. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire tra il personale che ha partecipato all'attività.

Art. 25 - Dilazione del pagamento del tributo ordinario

1. Il Funzionario responsabile del tributo, designato da Iren, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario.
2. La rateizzazione non comporta l'applicazione dell'interesse legale. I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende sono i seguenti:
 - per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo superiore ad € 150,00;
 - per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo superiore ad € 1.000,00.
3. Dopo il ricevimento dell'avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contribuente potrà fare richiesta al Funzionario Responsabile designato da Iren, di autorizzazione al pagamento immediato di almeno metà della rata alla scadenza della stessa, fissando il pagamento rateizzato a scadenza mensile comunque entro e non oltre i quattro mesi successivi.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.
5. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con applicazione degli interessi legali dalla scadenza non rispettata;
 - c) al debitore non può più essere concessa ulteriore rateizzazione per l'anno di riferimento.

Art. 26 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di due anni. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro da 2.500,00 (duemilacinquecento), il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da primaria società per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno, redatta su appositi modelli predisposti dal Comune. La polizza dovrà essere presentata almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della prima rata e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento di due rate consecutive, a semplice richiesta del Comune/Funzionario responsabile.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo, vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fisso per tutta la durata della rateazione. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi. La sussistenza della temporanea situazione di difficoltà economica deve essere adeguatamente motivata e documentata. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza o meno di conti correnti bancari, postali o di deposito, con l'indicazione del saldo dell'ultimo estratto conto e di quello al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell'avviso, i quali riprendono a decorrere dalla notifica dell'eventuale diniego dell'istanza presentata.
5. L'accoglimento dell'istanza di rateazione sospende i termini per la riscossione coattiva.
6. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. In caso di sussistenza di polizza fideiussoria, il Funzionario responsabile del tributo procederà al recupero del credito residuo in un'unica soluzione escutendo la garanzia prestata;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato;
 - d) le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 27 – Riscossione

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.
2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali comprendente il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
 - 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al primo semestre dell'anno di riferimento;
 - 31 ottobre : è liquidato l'acconto relativo al secondo semestre .
3. Le scadenze potranno essere rideterminate con successiva deliberazione contestualmente all'approvazione delle tariffe;
4. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro su base annua; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12,00 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il

tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative, facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 4,00 euro.

Art. 28 – Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Funzionario responsabile il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Comune/Funzionario responsabile entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego.
5. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
6. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo di TARI. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve avanzarne richiesta contestualmente alla domanda di rimborso. Il Comune/Funzionario responsabile comunica, nel provvedimento di rimborso, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
7. Non si dà luogo al rimborso di importi, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a €. 12,00.

Art. 29 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata conformemente ai poteri ed alle procedure previste dalle disposizioni vigenti.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo minimo previsto dal vigente Regolamento delle entrate tributarie, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 31 - Disposizioni transitorie

1. Il Comune o il soggetto gestore eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tia 2) e TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

Art. 32 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

UTENZE NON DOMESTICHE

Classi di attività	
001	Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto
002	Cinematografi e teatri
003	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
004	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
005	Stabilimenti balneari
006	Esposizioni, autosaloni
007	Alberghi con ristorante
008	Alberghi senza ristorante
009	Case di cura e riposo, caserme, carceri, ospedali
010	Uffici, agenzie, studi professionali, Banche ed istituti di credito
011	Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati
012	Banchi di mercato di beni durevoli
013	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
014	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro, idraulico, elettricista
015	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
016	Attività industriali con capannoni di produzione
017	Attività artigianali di produzione beni specifici
018	Pubblici esercizi classe A (Ristoranti, trattorie, pizzerie....)
019	Bar, caffè, pasticceria
020	Plurilicenze alimentari e/o miste
021	Supermercati e ipermercati per la vendita di generi misti
022	Banchi di mercato genere alimentari , ortofrutta, pescherie, fiori e piante e pizza al taglio
023	Discoteche, night club

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti il nucleo familiare
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più di sei componenti